



# Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

## IL DIRETTORE GENERALE

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

**Visto** il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*”, entrato in vigore il 1° maggio 2019 e convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, di seguito denominato *DL Crescita* e ss.mm.ii;

**Visto** l’articolo 30 del predetto decreto-legge, che prevede l’assegnazione di contributi ai Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, come individuati al comma 3 del medesimo articolo;

**Visto** il comma 1 del citato articolo 30, ai sensi del quale, con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono assegnati contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l’anno 2019 a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

**Visto** il comma 14 bis del citato articolo 30, ai sensi del quale, con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono stati assegnati 37,5 milioni di euro ripartiti tra i Comuni italiani, per l’anno 2020, con popolazione inferiore a 1.000 abitanti residenti, come risultante dall’elenco di cui al decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno 14 gennaio 2020;

**Visto** in particolare, il comma 13 del medesimo articolo 30, che prevede che, oltre ai controlli istruttori finalizzati ad attivare il flusso dei trasferimenti in favore dei Comuni, il Ministero dello sviluppo economico, anche avvalendosi di società *in house*, effettua, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, controlli a campione sulle opere realizzate con i contributi di cui al presente articolo, secondo modalità definite con apposito decreto ministeriale;

**Visto** il decreto del Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 14 maggio 2019, con il quale sono state assegnate in favore dei Comuni le risorse finanziarie previste dall’articolo 30, comma 1, del *DL Crescita*, al netto delle somme necessarie per la copertura degli oneri di cui al comma 14, sulla base dei criteri di cui al comma 2 del citato articolo 30 e secondo quanto indicato negli allegati da 1 a 25 del medesimo decreto;



**Visto** il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 luglio 2020, con il quale è assegnato, ai sensi del comma 14-bis dell'articolo 30 del *DL Crescita*, per l'anno 2020, un contributo dell'importo di euro 19.329,89 in favore di ciascuno dei 1.940 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti indicando, inoltre, la data del 15 novembre 2020, quale termine entro cui avviare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione degli interventi;

**Visti** i decreti del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 10 luglio 2019, relativo alle risorse di cui all'articolo 30, comma 1, del *DL Crescita* e del 1° settembre 2020, relativo alle risorse di cui all'articolo 30, comma 14-bis, del *DL Crescita*, con i quali sono state fornite ai Comuni le disposizioni operative per l'attuazione della misura;

**Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "*Codice dei contratti pubblici*" e s.m.i.;

**Visto** il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 articolo 1, comma 8-ter, come modificato dall'articolo 119 bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che, con riferimento agli interventi di cui all'articolo 30, comma 1, del *DL Crescita*, ha differito al 31 ottobre 2020 il termine di inizio lavori relativo alla realizzazione delle opere pubbliche a cura dei Comuni di cui all'articolo 30, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34;

**Visto** il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 1° settembre 2020, che all'articolo 3, comma 2, lettera c, ha stabilito che l'inizio dell'esecuzione dei lavori, relativo alla realizzazione delle opere pubbliche a cura dei Comuni di cui all'articolo 30, comma 14-bis, del *DL Crescita*, dovrà avvenire entro il 15 novembre 2020;

**Visto** l'articolo 11, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, è dotato di un «Codice unico di progetto» (CUP), che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;

**Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

**Vista** la legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante "*Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici*";



**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**Visto** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

**Visto** l’articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che prevede che, ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all’articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 2021, n. 149, Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, che attribuisce alla Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali la competenza in materia di coordinamento e indirizzo degli Ispettorati territoriali;

**Visto** in particolare l’art. 8, c. 1, l. rr) del succitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 2021, n. 149, che attribuisce alla Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali la competenza in materia di supporto alla Direzione generale per gli incentivi alle imprese relativamente ai controlli e alle ispezioni sulla realizzazione di programmi di impresa oggetto di agevolazioni;

**Considerato** l’accordo tra la Direzione generale per gli incentivi alle imprese e la Direzione generale per le attività territoriali, n. 64957 del 22 giugno 2020, che regola, tra l’altro, la collaborazione tra la Direzione generale per gli incentivi alle imprese e gli Ispettorati territoriali nell’ambito delle attività di verifica *in loco* sulle iniziative agevolate;

**Visto** il Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 novembre 2021 di individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 2022, serie generale n. 39;

**Vista** la nomina del dott. Giuseppe Bronzino a Direttore generale per gli Incentivi alle Imprese del Ministero dello sviluppo economico avvenuta con D.P.C.M del 12 gennaio 2022 e registrato dalla Corte dei Conti al n. 97 del 28 gennaio 2022;

**Ritenuto** pertanto, necessario procedere alla definizione, attraverso specifiche disposizioni operative, dei criteri e delle modalità per l’esecuzione delle verifiche a campione, delle opere finanziate, ai sensi dell’articolo 30, comma 13, del *DL Crescita*,



nel rispetto dei requisiti di trasparenza, rappresentatività e imparzialità nei confronti di tutti i soggetti interessati previsti dall'ordinamento, nonché alla definizione delle circostanze di revoca del contributo assegnato.

## **ADOTTA**

le seguenti disposizioni operative:

### **Articolo 1**

*(Definizioni)*

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

- a) “*MIMIT*”: il Ministero delle imprese e del made in Italy;
- b) “*DGIAP*”: la Direzione generale per gli incentivi alle imprese;
- c) “*MIT*”: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- d) “*Provveditorati OO. PP.*” i provveditorati interregionali alle opere pubbliche del MIT;
- e) “*DL Crescita*”: il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
- f) “*Comune*” o, congiuntamente, “*Comuni*”: ciascuna delle amministrazioni comunali assegnatarie del contributo;
- g) “*Divisione II*”: Divisione II - Monitoraggio e controllo degli interventi, servizi informatici, della DGIAP;
- h) “*Divisione VIII*”: Divisione VIII - Interventi per lo sviluppo locale, della DGIAP.

### **Articolo 2**

*(Finalità)*

1. Il presente decreto disciplina le modalità di attuazione del comma 13 dell'articolo 30 del *DL Crescita*, in merito ai controlli a campione sulle opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile realizzate dai Comuni.



### **Articolo 3**

*(Ambito di intervento)*

1. Il presente provvedimento stabilisce le modalità di svolgimento dei controlli a campione sulle opere realizzate di cui al comma 13 dell'articolo 30 del *DL Crescita* e ss.mm.ii..
2. I controlli di cui al comma 1 sono disposti ed effettuati dal *MIMIT* in collaborazione con il *MIT*.
3. I controlli sono effettuati, nel rispetto dei limiti e degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento, ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, sugli interventi di cui ai commi 1 e 14-bis dell'articolo 30, del *DL Crescita*.
4. I controlli di cui al comma 1, sono effettuati secondo le seguenti modalità:
  - a) verifiche documentali;
  - b) verifiche *in loco*.
5. I controlli di cui al comma 1 sono volti alla verifica della sussistenza dei requisiti oggettivi previste dal *DL Crescita* per beneficiare dei contributi.

### **Articolo 4**

*(Verifiche documentali e in loco)*

1. I controlli sono svolti dalla *DGIAI* e dal *MIT* tramite i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche.

L'attività è coordinata dalla *Divisione II* della *DGIAI*, che si avvale della collaborazione di personale della stessa Direzione generale e della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, oltre a quello dei provveditorati alle opere pubbliche del *MIT*.

Il personale coinvolto nell'attività sarà opportunamente formato.

2. La *Divisione VIII* acquisisce dai comuni la documentazione utile per l'esecuzione dei controlli e la trasferisce al personale incaricato di effettuare i controlli.
3. Le verifiche documentali e *in loco* sono effettuate attraverso il controllo su:



- a) atti/relazioni relativi alle procedure di selezione degli operatori economici ai quali è stata affidata l'esecuzione delle opere pubbliche;
- b) documentazione relativa agli atti di aggiudicazione e consegna dei lavori;
- c) documentazione giustificativa di spesa e documentazione attestante l'avvenuto pagamento e la registrazione nella contabilità dell'Ente;
- d) certificati di collaudo/verifica di conformità/regolare esecuzione rilasciati sulla base della normativa di riferimento;
- e) atti di approvazione della contabilità finale lavori e del prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta.

I controlli hanno ad oggetto la verifica della rispondenza:

- delle informazioni contenute negli atti amministrativi, assunti dagli Enti titolari degli interventi in relazione alle opere realizzate, con i dati inseriti nei sistemi di monitoraggio;
- della tipologia delle opere realizzate ai contenuti dell'articolo 30 del *DL Crescita*;
- della conformità della documentazione fornita dalle amministrazioni titolari degli interventi alla normativa di riferimento.

La verifica *in loco* è finalizzata, altresì, ad accertare, tramite sopralluogo, l'effettiva realizzazione delle opere.

4. Le opere realizzate, per le quali sia intervenuto il pagamento a saldo del finanziamento, sono sottoposte a verifica tramite l'estrazione di un campione rappresentativo del 3 per cento, individuato sulla base dei dati messi a disposizione dalla *Divisione VIII* alla *Divisione II*. La metodologia di campionamento è indicata nel verbale di estrazione del campione elaborato dal Dirigente della *Divisione II* della *DGIAI*, con atto riservato ed approvato con successivo decreto direttoriale, sottratto al diritto d'accesso fino al completamento del relativo programma dei controlli.

Il campione estratto di cui sopra è sottoposto, per una percentuale non inferiore al 2 per cento del totale soggetto a campionamento, alle verifiche documentali e per una percentuale non inferiore all'1 per cento alle verifiche *in loco*.

Le iniziative da sottoporre a verifica *in loco* sono estratte unicamente tra quelle di cui al comma 1 dell'art. 30 del *DL Crescita*.



5. L'esito dei controlli è acquisito dalla *Divisione II* e trasmessi alla *Divisione VIII*, che provvede ad assumere le relative determinazioni, dandone comunicazione alla *Divisione II*.
6. Qualora l'esito dei controlli presenti un tasso di criticità significativo, le competenti Divisioni della *DGIAI* estendono le citate verifiche ad un ulteriore campione, individuato con le medesime metodologie di campionamento.
7. Qualora il *MIMIT* disponga di ulteriori elementi informativi circostanziati, in ordine a presunte irregolarità relative alle opere finanziate dall'articolo 30 del *DL Crescita*, effettua le attività di verifica prescindendo dalle metodologie di campionamento, sulla base dei sopra citati elementi.
8. La *Divisione VIII* della *DGIAI* è competente dell'adozione degli atti e dei provvedimenti anche di revoca, eventualmente conseguenti allo svolgimento dei controlli.

## **Articolo 5**

### *(Revoche)*

1. Ai sensi dell'articolo 30 del *DL Crescita* sono stabiliti i motivi di revoca totale o parziale del contributo assegnato ai *Comuni* nei casi in cui:
  - a) l'opera realizzata ha già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;
  - b) l'opera realizzata non è aggiuntiva rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell'anno 2019 in relazione al contributo di cui all'articolo 30, comma 1, del *DL Crescita*;
  - c) l'opera realizzata non è aggiuntiva rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell'anno 2020 in relazione al contributo di cui all'articolo 30, comma 14-bis, del *DL Crescita*;
  - d) l'opera realizzata non è stata avviata entro il 31 ottobre 2020 per gli interventi di cui all'articolo 30, comma 1, del *DL Crescita*;
  - e) l'opera realizzata non è stata avviata entro il 15 novembre 2020 per gli interventi di cui all'articolo 30, comma 14-bis, del *DL Crescita*;
  - f) l'opera realizzata risulta un intervento di ordinaria manutenzione, di mera fornitura e di progettazione;
  - g) siano riscontrate gravi violazioni della normativa di riferimento;
  - h) manchi idonea documentazione amministrativa e/o attestante la regolarità delle opere realizzate.



## **Articolo 6**

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri relativi alle attività derivanti dal presente decreto si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 14 dell'articolo 30 del *DL Crescita*.

Il presente decreto è pubblicato sul sito del Ministero delle imprese e del made in Italy.

IL DIRETTORE GENERALE

Giuseppe BRONZINO

DIV. VIII/MC

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del marzo 2005 e successive modifiche.*